

Milano, 19 giugno 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro Sede

CIRCOLARE N. 22/2017

AGGIORNAMENTO E NOVITA' AL 15 GIUGNO 2017
--

IN BREVE

- Modello Redditi 2017 e 730: nuovi termini per versamenti e invio
- Dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2017
- Il pagamento dei Diritti Camerali 2017
- Pagamento di F24 con crediti in compensazione: nuovi chiarimenti dall'Agenzia Entrate
- Somme per premi di risultato: tassazione in assenza dei requisiti per accedere al regime agevolato
- Definizione agevolata: comunicazione delle somme dovute entro il 15 giugno
- In arrivo le comunicazioni di anomalia relative agli Studi di Settore per il triennio 2013-2015
- Comunicazioni IVA: coerenza dei dati inviati e ravvedimento operoso

APPROFONDIMENTI

- Le nuove scadenze per i Modelli Redditi 2017 e 730

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Modello Redditi 2017 e 730: nuovi termini per versamenti e invio

Il Decreto legge n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha previsto lo spostamento **dal 16 giugno al 30 giugno** della scadenza per il versamento delle imposte IRPEF, IRES E IRAP da Modello Redditi 2017; di conseguenza il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% è fissato al **31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica) e non più entro il 16 luglio.

Le nuove scadenze fiscali 2017, valgono sia per le persone fisiche che per le società di persone che le società di capitali.

Ha subito una modifica anche il termine per l'invio del Modello 730. La scadenza del 730/2017 è fissata ora al **23 luglio 2017** se il modello 730 è inviato autonomamente dal contribuente (Modello 730 precompilato), mentre rimane ferma al **7 luglio 2017** se il contribuente dichiarante si avvale dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato, sia per la compilazione o per l'invio del 730 ordinario sia per il 730 precompilato.

Vedi l'Approfondimento

TRIBUTI LOCALI

Dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2017

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI, ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Si ricorda che il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI scade il **16 giugno 2017** e che quest'anno non sono state previste novità rispetto al 2016. Il versamento dell'IMU e della TASI può avvenire alternativamente, mediante il modello F24 o apposito bollettino di c/c postale.

Si ricorda che la TASI, così come l'IMU, non è più dovuta sugli immobili adibiti ad abitazioni principali, ad eccezioni di quelle c.d. di lusso con categoria catastale A/1, A/8, A/9.

SOCIETÀ

Il pagamento dei Diritti Camerali 2017

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto camerale annuale 2017, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il **30 giugno 2017**.

Si evidenzia che con un decreto del 22 maggio 2017 del Ministero delle Finanze è stata autorizzata l'applicazione di una maggiorazione fino al 20% delle misure del diritto camerale annuale per il triennio 2017-2019. Nel decreto è altresì contenuto l'elenco delle 79 Camere di commercio che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione alla maggiorazione. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto decreto - precisa il Ministero - le imprese saranno tenute a versare le misure del diritto annuale senza considerare l'incremento, provvedendo al versamento del conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine previsto per il pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Pagamento di F24 con crediti in compensazione: nuovi chiarimenti dall'Agenzia Entrate

Agenzia Entrate, Risoluzione 9 giugno 2017, n. 68/E

Come già accennato con le nostre circolari n. 17 e 18/2017, il D.L. n. 50/2017 ha introdotto a partire dal 24 aprile 2017 l'obbligo, per i soggetti titolari di Partita IVA, di presentare obbligatoriamente tramite i canali telematici dell'Agenzia Entrate, tutti i modelli F24 riportanti compensazioni orizzontali di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, a imposte sostitutive sul reddito, a IRAP, IVA e a crediti da indicare nel quadro RU della Dichiarazione.

Quindi, per tutti gli F24 che comprendano anche solo un minimo importo nella colonna "crediti", a prescindere dal saldo finale della delega, non potrà più essere effettuato il pagamento tramite home banking.

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017, ha fornito in merito alcuni chiarimenti e individuato i codici tributo riferibili alle differenti voci d'imposta.

In particolare ha fornito un elenco dettagliato di crediti (Allegato 1) la cui compensazione obbliga i titolari partita IVA a presentare il modello F24 tramite i servizi telematici; si tratta di crediti da agevolazioni fiscali o incentivi.

L'Allegato 2 al documento, invece, riporta l'elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione comporta, dopo il D.L. n. 50/2017, l'utilizzo dei canali telematici.

Nella risoluzione viene tuttavia evidenziato che l'obbligo di cui sopra non sussiste quando nella

medesima delega di pagamento vi sono particolari codici tributo, riportati nell'Allegato 3, che comportano l'utilizzo del credito in compensazione su un debito della stessa natura, ad esempio gli acconti e i versamenti periodici IVA.

IRPEF

Somme per premi di risultato: tassazione in assenza dei requisiti per accedere al regime agevolato

Agenzia Entrate, Risoluzione 9 giugno 2017, n. 67/E

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 67/E del 9 giugno 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di tassazione delle somme percepite per premi di risultato.

Nei modelli 730/2017 e Redditi PF 2017 è prevista l'indicazione delle somme percepite per premi di risultato al fine di fruire delle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si ricorda che **le agevolazioni permettono di applicare un'imposta sostitutiva del 10%** sulle somme percepite e di **detassare le somme erogate sotto forma di benefit** (ad esempio, opere o servizi in natura), nel limite di 2.000 euro, elevabile a 2.500 in casi particolari.

Le misure di favore non sono riconosciute se non sussistono i requisiti previsti dalla norma, di conseguenza il sostituto d'imposta assoggetta a tassazione ordinaria tutte le somme percepite, incluse quelle ricevute sotto forma di benefit.

Ma se il datore di lavoro, pur in assenza dei requisiti previsti, ha comunque riconosciuto al contribuente l'agevolazione fiscale, il contribuente è tenuto a tassare ordinariamente tutte le somme percepite, compresi i benefit, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quindi è necessario aggiungere gli importi erogati sotto forma di benefit alle somme assoggettate ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro.

In particolare, ha chiarito la risoluzione, nel **modello 730/2017** l'importo dei benefit, risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017, va indicato nel quadro C, rigo C4, colonna 3 (denominata "Somme imposta sostitutiva"). Lo stesso importo non va, pertanto, inserito nella successiva colonna 5 (denominata "Benefit"). Va ovviamente barrata la colonna 6 (denominata "Tassazione ordinaria") del rigo C4, al fine di ricondurre a tassazione ordinaria l'intero importo esposto nella casella denominata "Somme imposta sostitutiva", comprensivo del benefit.

Analogamente, nel **modello Redditi Persone Fisiche 2017**, nelle ipotesi in argomento, l'importo dei benefit risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017 va indicato nel quadro RC, rigo RC4, colonna 3 (denominata "Somme imposta sostitutiva"), barrando la colonna 6 denominata "Tassazione ordinaria" del medesimo rigo RC4.

Si ricorda, infine, che per effettuare qualsiasi correzione di modelli 730 già trasmessi mediante l'apposita applicazione web è possibile annullare il 730 già inviato, dal 29 maggio al 20 giugno, e presentare una nuova dichiarazione **entro il 24 luglio 2017**.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Definizione agevolata: comunicazione delle somme dovute entro il 15 giugno

Equitalia, Comunicato Stampa 10 giugno 2017

Equitalia ha comunicato che tutti coloro che entro il 21 aprile 2017 hanno aderito alla definizione agevolata riceveranno, per ciascuna richiesta presentata, la comunicazione così come prevede il D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016.

A partire dal prossimo 16 giugno copia della suddetta comunicazione sarà disponibile anche nell'area riservata del portale www.gruppoequitalia.it.

La comunicazione contiene informazioni in merito all'accoglimento o eventuale rigetto della adesione, agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata, all'importo/i da pagare, alla data/e entro cui effettuare il pagamento.

La comunicazione conterrà anche il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA1 e il modulo per l'eventuale addebito sul conto corrente.

Equitalia ha previsto **5 tipologie di comunicazioni** per le possibili casistiche:

1. AT - Accoglimento totale della richiesta: c'è un importo da pagare per i debiti "rottamabili" e nulla da pagare per eventuali debiti non "rottamabili";
2. AP - Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti "rottamabili" che per quelli non "rottamabili" c'è un importo da pagare;
3. AD - Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non "rottamabili" non occorre pagare nulla;
4. AX - Per i debiti "rottamabili" non occorre pagare nulla mentre vi è un debito residuo da pagare per i debiti non "rottamabili";
5. RI - Rigetto: i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e quindi vi è un importo da pagare.

ACCERTAMENTO

In arrivo le comunicazioni di anomalia relative agli Studi di Settore per il triennio 2013-2015

Agenzia Entrate, Provvedimento 6 giugno 2017, n. 106666

L'Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 106666 pubblicato in data 6 giugno 2017, ha messo a disposizione per oltre 147.000 contribuenti, che nei prossimi giorni riceveranno specifiche comunicazioni, le informazioni relative alle anomalie riscontrate nel triennio 2013-2015, sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore.

Le comunicazioni di anomalia **saranno pubblicate nel "Cassetto fiscale"** dei contribuenti



interessati: chi è già abilitato ai servizi telematici potrà visualizzare un avviso personalizzato e riceverà un messaggio via sms o email.

Inoltre, nel caso il contribuente abbia effettuato la specifica opzione in Unico 2016, la comunicazione sarà inviata tramite canale Entratel all'intermediario; diversamente, riceverà una Pec informativa relativa alla presenza di una comunicazione di anomalia nei dati degli studi di settore nel proprio Cassetto fiscale.

In questo modo i cittadini avranno la possibilità di verificare le eventuali anomalie riscontrate dall'Agenzia e decidere se correggerle o giustificarle.

Comunicazioni IVA: coerenza dei dati inviati e ravvedimento operoso

È scaduto il 12 giugno il termine per l'invio delle Comunicazioni delle liquidazioni IVA per il primo trimestre 2017.

Dopo aver effettuato l'invio delle liquidazioni, l'Agenzia Entrate metterà a disposizione del contribuente o del suo intermediario, per mezzo del cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", l'analisi della "coerenza" dei versamenti IVA rispetto a quanto comunicato.

Il contribuente potrà quindi sanare il mancato pagamento tramite il meccanismo del ravvedimento operoso.

Si ricorda che nei quadri VP della liquidazione non vanno indicati i versamenti, pertanto, dopo aver effettuato il ravvedimento operoso non sarà necessario modificare e inviare nuovamente la Comunicazione.

APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Le nuove scadenze per i Modelli Redditi 2017 e 730

Il Decreto legge n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha previsto lo spostamento dal 16 giugno al **30 giugno** della scadenza per il versamento delle imposte IRPEF, IRES E IRAP da Modello Redditi 2017; di conseguenza il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% è fissato al **31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica) e non più entro il 16 luglio.

Le nuove scadenze fiscali 2017, valgono sia per le persone fisiche che per le società di persone che le società di capitali.

Ha subito una modifica anche il termine per l'invio del Modello 730. La scadenza del 730/2017 è fissata ora al **23 luglio 2017** se il modello 730 è inviato autonomamente dal contribuente (Modello 730 precompilato), mentre rimane ferma al **7 luglio 2017** se il contribuente dichiarante si avvale dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato, sia per la compilazione o per l'invio del 730 ordinario sia per il 730 precompilato.

Il pagamento non va effettuato se l'importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Tabella riepilogativa dei versamenti (termini ordinari per soggetti non interessati dagli studi di settore)		
Redditi PF 2017 e Redditi SP 2017	30 giugno 2017	31 luglio 2017 Con maggiorazione dello 0,40%
Redditi SC 2017	Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	Entro i 30 giorni successivi
Irap 2017	30 giugno 2017	31 luglio 2017 Con maggiorazione dello 0,40%

I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l'aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Venerdì 30 giugno 2017	IRES	Versamento dell'imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 SOGGETTI IRES) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari	Soggetti IRES	Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017	IRAP	Versamento dell'imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2017)	Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati	Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017	Diritto camerale	Versamento diritto annuale 2017		Mod. F 24 on line
Venerdì 30 giugno 2017	Rivalutazione terreni e partecipazioni	Versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in regime d'impresa posseduti	Imprese Società di persone Società di capitali	

		all'1/01/2017 (I rata o unica soluzione), all'1/01/2016 (II rata) e all'1/01/2015 (III rata)		
Venerdì 30 giugno 2017	DICHIARAZIONE IMU/TASI	Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU/TASI per variazioni avvenute nel corso del 2016	Proprietari/titolari di diritti reali su immobili Possessori/utilizzat ori dell'immobile	Consegna/spedizi one al Comune Invio telematico tramite PEC

Cordiali saluti.